

N. 00122/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2013, proposto da:

Ingo Schmitz, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune di Lazise;

per l'annullamento

del provvedimento 10/12/2012, prot. n. 27258, con il quale il Responsabile del Servizio Comunale Edilizia Privata-Urbanistica ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta al rilascio del permesso di costruire per l'ampliamento della propria abitazione ai sensi dell'art. 2

della L.R. 14/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che l'intervento de quo risulta progettato ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 14/09, come modificata dalla successiva L.r. n. 13/2011;

che lo stesso Consiglio Comunale di Lazise ha dato atto delle specifiche disposizioni derogatorie, per quanto specificatamente riguarda le disposizioni locali in materia urbanistico - edilizia, introdotte per effetto della normativa sul Piano Casa;

che conseguentemente, ferma restando la disciplina di cui all'art. 873 c.c. e del D.M. 1444/68 in presenza di pareti finestrate (10 mt), ai sensi dell'art. 2 della legge regionale richiamata, applicabile anche nel caso di specie, è consentito l'ampliamento dell'edificio in deroga alle previsioni dei regolamenti locali e quindi anche alle norme da questi previste in materia di distanze;

considerato che, come si evince dalla documentazione agli atti, risulta

rispettata la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, con riferimento all'edificio da ampliare e quello posto sul mappale 194, mentre la minore distanza rilevata rispetto alla tettoia di pertinenza dell'edificio confinante per quanto riguarda la costruzione e la tettoia di pertinenza del ricorrente rientra nell'ambito delle ipotesi in cui è consentita la deroga alle previsioni locali;

che a tale specifica ipotesi non è invero applicabile, anche in base alla disciplina locale, il limite minimo dei 10 metri, previsto solo per le distanze fra pareti finestrate,

che, di conseguenza, il diniego impugnato, nella parte in cui invoca il mancato rispetto delle distanze previste dall'art. 13 delle n.t.o. del P.I., risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul "Piano Casa";

per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio

2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)